

# Naturalizzazione: nuove norme

Gli obiettivi della nuova Legge sull'acquisto della cittadinanza svizzera erano tanti e ambiziosi. Ma ancora una volta la politica ha partorito una mini-riforma che non accontenta nessuno.

**I**l primo gennaio 2018 entrerà in vigore la nuova Legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera. La volontà del Consiglio federale era quella di semplificare le complesse norme che regolano la naturalizzazione ordinaria, eliminando i doppioni di competenze fra le autorità comunali, cantonali e federali. Le nuove normative avrebbero dovuto prevedere condizioni chiare e vincolanti per l'acquisizione della cittadinanza, definendo altresì incentivi per una rapida e completa integrazione dello straniero richiedente. Questi obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti.

Mette conto di ricordare alcune delle novità introdotte dalla nuova legge. Anzitutto, fra le condizioni formali per la naturalizzazione non vi è più soltanto l'effettiva residenza in Svizzera per un certo periodo, ma il possesso preventivo di una formale autorizzazione di residenza. Chi desidera naturalizzarsi deve quindi seguire l'intero percorso di integrazione, che passa dall'ottenimento di un permesso di residenza annuale (il cosiddetto "permesso B"), dapprima, fino al permesso di domicilio ("permesso C"), poi. Vengono quindi di per sé esclusi dalla facoltà di chiedere una naturalizzazione ordinaria tutte quelle persone che risiedono nel nostro Paese sulla base di uno statuto precario, ad esempio i richiedenti d'asilo o i detentori di permessi di breve durata, anche se vivono ormai da anni in Svizzera e risultano culturalmente integrati.

A favore del richiedente straniero vi è poi la riduzione da 12 a 10 anni del periodo di residenza minimo previsto per la naturalizzazione ordinaria. Resta invariata la condizione dell'effettiva residenza negli ultimi tre anni nel corso dei cinque che precedono l'inoltro della domanda. Nel calcolo dei 10 anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera

tra gli 8 e i 18 anni compiuti sarà computato due volte, ritenuto comunque che egli dovrà aver risieduto perlomeno sei anni nel nostro Paese. Per rispetto al diritto attuale, si assiste quindi alla volontà di privilegiare l'integrazione dei giovani, di chi è nato nel nostro Paese o vi si è trasferito da bambino.

A vantaggio dell'economia e per tener conto dell'attuale bisogno di mobilità vi è infine l'armonizzazione dei termini cantonali e comunali di dimora per chi, in corso di procedura, cambia il domicilio all'interno della Svizzera.

**«Le nuove normative che regolano la procedura di naturalizzazione avrebbero dovuto prevedere condizioni chiare e vincolanti per l'acquisizione della cittadinanza, definendo altresì incentivi per una rapida e completa integrazione dello straniero richiedente. Questi obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti»**

Per quel che concerne l'integrazione nella comunità, finora la valutazione era effettuata in modo generale, tenendo in considerazione, in particolare, la familiarizzazione nel modo di vita e negli usi e costumi del Paese, il rispetto dell'ordine giuridico svizzero e la non compromissione della sicurezza interna e/o esterna. Ora, a questi presupposti si aggiunge anche, e ci mancherebbe altro, quello del rispetto dei valori della nostra Costituzione federale, come ad esempio del concetto di democrazia, della parità fra uomo e donna, del diritto alla vita e alla libertà personale, della libertà di coscienza. È poi



**Luca Trisconi, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.**

codificato il requisito della conoscenza sufficiente di una delle lingue nazionali, intesa come la capacità di esprimersi nella vita quotidiana sia in forma orale sia in forma scritta. Da ultimo, ma non per importanza, viene introdotto il presupposto di una partecipazione attiva alla vita economica, rispettivamente di una formazione scolastica in Svizzera.

Il richiedente deve dimostrare il possesso di un contratto di lavoro, oppure l'esercizio di un'attività imprenditoriale indipendente, oppure ancora di disporre di un patrimonio sufficiente a garantire a se stesso e alla propria famiglia il necessario sostentamento. Richiedenti che risultassero dipendenti dagli aiuti sociali saranno considerati come non integrati e non potranno accedere alla naturalizzazione. Chi avesse fatto capo ad aiuti sociali in passato, prima di postulare la naturalizzazione per se stesso e per i propri familiari, dovrà restituire integralmente quanto percepito. Eccezioni sono possibili solo nel caso in cui il richiedente sia affetto da menomazione fisica o psichica, o sia stato suo malgrado incapace di svolgere un'attività lavorativa per malattia o altre cause gravi.

Anziché semplificare la procedura di naturalizzazione, rendendola contemporaneamente unitaria, la nuova Legge introduce quindi disposizioni generiche, che lasciano alle autorità federali e cantonali ampio margine di autonomia nell'apprezzamento del grado d'integrazione dello straniero richiedente. Si palesa quindi il pericolo di valutazioni arbitrarie.